

PREZZI DI ASSOCIAZIONE

ROMA E LO STATO		FUORI STATO Franco al confine.	
Un anno	sc. 7 20	Un anno	sc. 10 40
Sei mesi	» 5 80	Sei mesi	» 8 40
Tre mesi	» 2 00	Tre mesi	» 2 80
Un mese	» 70	Un mese	» 4 00

L'Associazione si paga anticipata.
Un foglio separato hanno chi cinque.
N. B. I Signori Associati di Roma che desiderano di giorno e tenuto al domicilio pagheranno in aumento di associazione la 1. e al mese.


PER LE ASSOCIAZIONI
ROMA alla direzione dell' EPOCA.
STATO PONTIFICIO - Presso gli Uffici Postali.
FIRENZE - Gabinetto Vissouze.
VIGORNO - Gattano e Fiori.
GENOVA - Giovanni Giordano.
NAPOLI - G. Nobile. E. Dufresne.

L'EPOCA

GIORNALE QUOTIDIANO

AVVERTENZE

La distribuzione ha luogo alla Direzione dell'EPOCA: Palazzo Buonaccorsi Via de Corso N. 219.
Pacchi lettere e gruppi saranno inviati (tracati).
Nei gruppi si noterà il nome di chi gli invia.
Il prezzo per gli annunci semplici Ital. 20. Le dichiarazioni aggiuntive Ital. 5 per ogni linea.
Per le inserzioni di Articoli da convenire; Lettere e manoscritti presentati alla DIREZIONE non saranno in conto alcuno restituiti.
Di tutto ciò che viene inserito sotto la rubrica di ARTICOLI COMUNICATI ed ANNUNZI non risponde in verun modo la DIREZIONE.



VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

ROMA 15 FEBBRARO

Noi facciam plauso al giornalismo liberale di Toscana, il quale fin dal giorno di partenza del Graduca Leopoldo insistè presso il Governo provvisorio perchè si unisse subitamente e indissolubilmente col Governo della Costituente di Roma. E questo fatto, se così vogliamo chiamarlo, questo dritto se meglio intendiamo di esprimerlo, era implicito nel mandato consegnato dal popolo ai tre rappresentanti del Governo provvisorio medesimo. Era il fatto dei fratelli, era il dritto delle varie famiglie d'una sola nazione che intendono di associarsi e stringersi insieme. La natura e l'ordine dei legami risultava poi dal fatto della nostra Repubblica, la quale una volta proclamata dal Campidoglio che è il faro storico di tutta Italia, invitava a se le provincie sorelle a sorgere con quella fede, con quella virtù con cui essa sorse.

Ogni indugio impertanto è funesto, e contrario allo spirito delle cose; ogni formalità troppo teoretica può recar pregiudizio allo scopo che Roma e Toscana si son proposte allo svolgimento dell'idea democratica.

La ragione che militava per noi di convocare un'Assemblea costituente dello Stato affina di deliberare sugli ordinamenti governativi, crediamo che in alcun modo non militi per la Toscana.

Allora noi ci trovavamo soli in Italia in quella posizione eccezionale, avevamo alle spalle un principe fuggitivo che ci scagliava contro nell'anatema l'ira mercata della diplomazia; si trattava di dare il primo esempio di sovranità vera del popolo in Italia, si trattava di fondare un edificio che non era e non doveva essere unicamente per noi; si trattava di qui porre i principii fondamentali alla vita della nuova Italia.

Trovammo necessario che ad un'opera così grande, ad una opera così importante, ad un'opera che dovrà essere delle generazioni e dei secoli convenisse con poteri indeterminati la rappresentanza intiera della nazione, ed ella arbitra dei suoi destini ella manifestasse le sue deliberazioni.

Ora il gran passo è fatto, il gran piano dell'avvenire è designato dalla mano della libertà, è pubblico, è solenne, è compiuto. Il nucleo delle operazioni e delle speranze d'Italia, è la Repubblica di Roma.

La Toscana in qual senso potrebbe ella adunare la sua Costituente? O a meglio dire cosa potrebbe decidere quella Costituente, che nel fatto non sia già deciso? O ella sceglie il Governo di Roma per effettuare la sua unione, ed allora una parola, un atto fraterno non basta nei momenti attuali di tanta vitalità?

O ella recede dalla Repubblica... e in qual modo tanto trionfo avrebbe ottenuto colà il principio democratico?

No, non è possibile giammai. La Toscana è democratica, è repubblicana, e non da adesso. Lo è per tradizioni, lo è per sentimento.

Coraggio uomini del potere! Tempo è di unione e di concordia una. Affrettando la fusione dei popoli delle due famiglie, voi affrettate la Costituente Italiana e la guerra.

15 Febbraio. — Ieri alle ore 11 antim. adunaronsi le Sezioni dell'Assemblea Nazionale per discutere le gravi materie loro affidate nella Tornata antecedente acciò ne diano li opportuni giudizi.

- Ecco la nuova combinazione ministeriale.
Presidente del Consiglio de' Ministri, e Ministro dell'Istruzione pubblica - *Avv. Carlo Emanuele Muzzarelli*.
Ministro dell'Interno - *Avv. Aurelio Saffi*.
Ministro dell'Estero - *Carlo Ruscini*.
Ministro di Guerra, e Marina - *Pompeo di Campello*.
Ministro de' Lavori Pubblici - *Pietro Sterbini*.
Ministro di Grazia, e Giustizia - *Giovanni Lazzarini*.
Ministro delle Finanze - *Ignazio Guiccioli*.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA

SEZIONE GENIO

Circolare

Sulla conservazione e manutenzione degli edifici militari.

Molti e continui danni accadono negli Stabilimenti Militari per incuria e dolo de' soldati, per poca sorveglianza ai medesimi, e per le variazioni, che i Capi de' Corpi arbitrariamente si permettono di farvi eseguire, permettendo cioè gli ambienti da un uso all'altro oltre alla moltitudine d'infissi e mobili che vanno smarriti, e tutto ciò a grave pregiudizio dell'Erario Governativo, e talvolta cziandio con danno dei fabbricati.

Ad evitare un tanto inconveniente, il Ministero della Guerra e Marina stima opportuno di prescrivere quanto segue:

Sarà cura del Comando del Corpo del Genio ordinare a tutti gli Ufficiali Direttori e Sotto-Direttori da esso dipendenti, che senza sparpore dilazione alcuna, ciascuno nel rispettivo Circondario dia la regolare consegna ai varj Corpi di tutti gli Stabilimenti Militari compresi nel circondario stesso, sulle norme degli statuti e module, che appositamente verranno stabilite dal prefato Comando l'Intendenti delle Divisioni Militari, o loro rappresentanti,

dovranno intervenire a quest'atto, che verrà redatto in quadrupliche copia, una delle quali verrà rimessa dal medesimo funzionario al Ministero della Guerra.

I Comandanti delle tre Divisioni Militari prenderanno le opportune disposizioni per destinare uno o più Sotto-Ufficiali Casermieri per ogni Piazza, in corrispondenza al numero delle Caserme contenute in quelle. Il trattamento di essi sarà corrispondente al doppio soldo del grado che ora ricoprono; e verrà soddisfatto dall'Amministrazione del Reggimento Veterani, i di cui Sotto-Ufficiali veranno a preferenza scelti da quei degli altri Corpi.

Dovere del Casermiere sarà d'invigilare giornalmente, e colla maggiore diligenza tutti gli ambienti delle Caserme, prendere esatta nota dei danni che vi accadono, rimettendola immediatamente e per ciascun lavoro al Comando del Corpo che vi alloggia, colla distinta delle degradazioni avvenute per dolo o incuria de' soldati, acciò i rispettivi consigli di Amministrazione possano gravare a carico dei medesimi la spesa del restauro, distintamente da quella che sarà devoluta al Governo. Copia di tali note dovrà il Casermiere inviarla contestualmente al funzionario Economico, che dovrà invigilare la esecuzione del risarcimento a carico di chi si conviene.

Lo stesso Casermiere dovrà essere presente alla consegna e riconsegna dei Locali, ritenendo a se una copia dello stato, ove di mano in mano anderà notando, nella linea delle osservazioni, tutti gli aumenti d'infissi ed altre variazioni che possono aver luogo durante la permanenza dei Corpi, per poi averne ragione nella riconsegna coll'appoggio delle ricevute.

Ciascun Comando di Corpo nel firmare la consegna de' locali deve assumere la responsabilità di ciò che riceve; e quindi nel renderne la riconsegna (a causa di trasferimento o movimento di truppa) ad altro Comandante; dovrà rispondere di tutte le mancanze che vi si rinvenissero. A tale riconsegna che potrà essere presa dal Casermiere nei luoghi ove mancasse la presenza dell'Ufficiale del Genio, dovrà sempre intervenire l'Intendente, e suo rappresentante, come parte fiscale del Ministero. Nè valga al Corpo consegnante, onde esimersi dalla riconsegna, la scusa del movimento istantaneo dalla Piazza ove risiede, mentre in questo caso lascerà un Ufficiale incaricato di tale operazione. Eseguita la riconsegna al nuovo Corpo che giunge, ne verrà parimente dall'Intendente della Divisione rimesso un esemplare al Ministero della Guerra per conoscerne le variazioni accadute.

Sarà poi cura del funzionario locale di sorvegliare accuratamente il Casermiere per l'esatto adempimento di quanto venne di sopra prescritto, essendo esso funzionario responsabile verso il Ministero di tutte quelle degradazioni che potessero attribuirsi ad incuria del Casermiere.

A rimuovere finalmente ogni dubbio per parte dei Corpi si prescrive a questi, di ricevere in consegna i locali nello stato in cui presentemente si trovano, abbenchè questo non fosse il più perfetto; giacchè da qui innanzi, oltre la pronta esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione affidati al Consiglio di Amministrazione, si procederà di mano in mano (per non gravare di troppo sul momento l'Erario) all'esecuzione dei lavori di riparazione, per ridurre così i locali nel più perfetto stato possibile.

Queste disposizioni si diramano agli Intendenti o Comandanti Divisionarj, al Comando del Genio, e a tutti i Comandanti dei Corpi onde ciascuno ne dia cognizione a' rispettivi subalterni, ed ognuno di questi, nella parte che lo riguarda, all'esatto adempimento. I Comandanti delle Divisioni poi daranno discarico al Ministero del numero e degli Individui che avranno destinato in ogni piazza al divisato Ufficio di Casermiere, avvertendo che la scelta cada sopra soggetti onesti ed idonei, onde riportarne la corrispondente approvazione.

Li 8 Febbraja 1849.

Il Ministero CAMPELLO

REPUBBLICA ROMANA

ORDINANZA

Sul Regolamento in vigore per la fabbricazione dei panni dello Stato

Il Ministro del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura.

Ponderato che la Notificazione dei 21 Agosto 1835 del cessato Tesorierato tendente a rendere migliori i tessuti di lana e a dar favore all'agricoltura e alla pastorizia non abbia conseguito interamente il fine, pel quale venne pubblicata.

Vista l'utilità, che deriva a un Governo bene ordinato dal favorire queste industrie; intanto che il Ministro pone tutta la cura nel trovare quei modi, che siano più acconci a farle prosperare, avendo avvertito che in particolare la poca chiarezza, colla quale è espresso l'Art. 3. della prefata Notificazione, è stata la causa che pel passato sia stata pagata dall'erario una riguardevole somma annua in premio della sola quantità dei tessuti di lana con discapito degli onesti fabbricatori senza ottenere il vantaggio di renderne più buona la qualità.

Inerendo allo spirito della stessa Notificazione, che enunciando le varie portate dei panni, ha voluto intendere con ciò di remunerarne la più bella e più scelta tessitura.

Udito il Consiglio dei Ministri, ricevuta l'approvazione del Comitato esecutivo.

Ordina

Che a cominciare dalla pubblicazione della presente Ordinanza non saranno più ammessi al conseguimento del premio di quantità se non quei panni, che a seconda della classe, in cui sono annoverati negli Articoli 3. e 4. della Notificazione suddetta, si riconosceranno, di buon lanaggio, di solido ed invariabile colore, ben gualeati, cinati ed apparecchiati a perfezione. Le altezze poi ne dovranno essere regolate in guisa, che il panno resti compatto, ossia abbia quella cartina, che lo rende perfetta.

I panni a spina e saie in ottanta sono considerati solo nella terza e quarta classe, a norma delle qualità delle lane; gli spinati doppi o di tutta altezza lavorati come diagonali, saranno considerati nella prima o seconda classe, a norma pure delle qualità delle lane.

Per la qual cosa in ogni ufficio di revisione dei drappi, o dove manchino, nella residenza dei Gonfalonieri, o dei priori, si terranno i campioni delle varie classi de' panni, pe' quali si richiede il premio, e questi campioni, che saranno inviati dal Ministero, saranno cambiati ogni anno, e forniti dalle fabbriche dello Stato; saranno di grandezza di mezza canna circa, e ogni fabbricatore non potrà conseguire il premio se non uguagli perfettamente nel suo tessuto la qualità del campione; restano però in facoltà dei concorrenti di dare al drappo quel colore, che vorranno. Tali campioni si terranno pure nel Ministero del Commercio.

Ogni fabbricatore oltre il libro che dee tenere, a forma del §. 2. dell'Articolo 6. della prefata Notificazione, sarà in obbligo di avere presso di se un registro dei drappi che consegna per tessere, colla indicazione del nome e cognome del tessitore, e del locale ove questi tiene il telaio; ed ogni tessitore dovrà avere un libretto ove sia registrato il drappo col numero corrispondente al libro del fabbricatore, o trovandosi irregolarità in questi registri, sarà ricusato il premio.

I drappi pei quali si domanda il premio dovranno presentarsi al bolla per la verifica ultimati di ogni lavorazione, e soppresati almeno una volta.

Ogni panno avrà il merco del fabbricatore, il numero progressivo della paccotta del tessuto oltre quello dello suo portato, e ciò sia eseguito in ambi i lati dello tessuto, affinché nel tagliare la mostra resti incluso tanto su questa, quanto sulla paccotta il nome, il numero e la portata del drappo.

Nell'ufficio di revisione, o presso i Gonfalonieri o i Priori, ogni fabbricatore avrà la sua lista separata della mostra, che si taglia dal panno, affinché siano pronti ad ogni richiesta del Ministro.

È proibito a qualunque fabbricatore di fare due testate in quelle paccotte, che egli assoggetta al premio.

Il Ministro farà eseguire altre verifiche oltre le ordinarie, da impiegati, o periti di arte di sua scelta.

Resta in particolare richiamato alla stretta osservanza l'Art. 5. della citata Notificazione, nel quale si prescrive che non possano concorrere al premio quei panni, che siano ordinati appositamente dal governo, o direttamente, o indirettamente.

Roma dal Ministero del commercio li 14 Febb. 1849.

Il Ministro

P. STERBINI

COMMISSIONE PROVVISORIA MUNICIPALE

DI ROMA

Cittadini

Quando la Patria vi chiamò ad esercitare gli imprescrittibili vostri diritti come all'adempiere ad un santo dovere eleggendo con libero voto chi liberamente vi rappresentasse all'Assemblea Nazionale, un avanzo di fazione decrepita collo sforzo dell'anelito estremo tutto si tentava per attraversarne la via. Ma forti della vostra coscienza, col sentimento di un giusto disprezzo, voi dignitosamente passaste innanzi; le larve del dispotismo disparvero; il trionfo fu vostro.

Guardate alla Sovrana Assemblea! Guardate come in un punto ha già vendicate le offese di dieci secoli! La legge del Vangelo, legge di amore e di Libertà, fu proclamata dal Campidoglio. Questo è stato il volere di Dio, questa è stata l'opera del Popolo.

Ora gran parte degli uomini eletti da Voi ad assistersi in questa Assemblea furono pure cercati d'altro province, e ne accettarono l'onorevole mandato. Così rifulge il merito, così viene lodata la scelta, Carlo Armellini, Giuseppe Galletti, Pietro Sterbini, Pompeo di Campello, Livio Mariani, Giuseppe Gabussi, Carlo Bonaparte, hanno lasciato in Roma luogo a nuova elezione. Per questo il giorno 18 del mese corrente i Collegi Elettorali saranno convocati; apparecchiatevi a darne i vostri suffragi.

E Voi certo non mancherete all'appello. Con isplendidissima prova Voi già avete insegnato all'Italia l'esercizio della vera sovranità, e già parte d'Italia ne ha seguita il nobile esempio. Tornate dunque all'arringa: compite la vostra Rappresentanza e a quegli eletti che ora ne mancano saranno altri sostituiti degni di loro, degni di Voi.

Dal Campidoglio li 14 Febbrajo 1849.

Per la Commissione

Il Presidente

CURIO CORBOLI

I Segretarij

Antonio Fabj

Leopoldo Fabri

CIRCOLO UNIVERSITARIO-DEMOCRATICO

Di Bologna

PROGRAMMA

Quando ogni uomo educato alla scuola del Liberalismo sente il desiderio ed il bisogno di operare a prò della Patria; quando ogni ordine di cittadini si stringe in associazioni; quando ovunque s'instituiscono Circoli, ed in ogni angolo d'Italia s'innalza solennemente il grido dell'Unione, la Scolaresca Bolognese, conscia del dovere che ha ogni uomo di migliorare la condizione di quelli cui è legato con sacrosanti rapporti, apre un Circolo, con cui si propone di proteggere tutti gl'interessi che più da vicino le possono importare, e di cooperare alla propagazione dei principi democratici. In esso Circolo la Scolaresca, per procacciarsi il maggior bene, intende al miglioramento delle Istituzioni scientifiche, letterarie, dall'arti belle; ed a conservare illesi i propri diritti; e così conservandoli, mira al decoro, alla dignità ed all'onore della Studiosa Gioventù il nascente Circolo Universitario, aspirando al trionfo dell'Italiana Democrazia, favorisce al Popolo, e sovviene ai bisogni della Patria comune, rischiarendo la strada di un rapido progresso negli ordini politici; stringe un pubblico ed eterno nodo di alleanza e di unione con le consorelle Università e con tutti i Circoli dell'Italia, onde, conspire le forze morali, ottenere unità di pensiero e di azione. Ed augurandosi che le sue

parole abbiano a trovar eco ovunque si vuole la libertà e la possanza della Nazione, inalbera la Bandiera della civiltà, dell'unione, e dell'equità stampando su di essa a lettere d'oro

VIVA LA DEMOCRAZIA

Dalle Sale del Circolo suddetto 1849.

LA DIREZIONE

FILOPANTI Prof. QUIRICO Presid.-CARINI Dott. G'ULIO Vice Presidente.

Consiglieri

Ballelli Marco - Sarti Ermocrate - Fellini Abb. Rodolfo Brunetti Nicola - Fedolini Lucio - Conti Camillo Mazzocchi Milziade

Cassiere Foresti Lodovico Economo Mammi Domenico Segretari Giacchieri Stanislao - Malagola Biagio

CORRISPONDENZA DELL'EPOCA

NAPOLI

Corrono nuove voci riguardo una rivoluzione, che sarebbe scoppiata in Napoli. Noi non abbiamo su di ciò alcuna certezza, ma le nostre corrispondenze dicono essere giunte le cose a tale estrema, che non possono durare minimamente. Eludendosi la vigilanza della Polizia si sono introdotte nella città molte armi, che hanno reso esultante il coraggio dei cittadini.

I fogli Napolitani spirano tutto patrio e fanno presentire imminenti sciagure. Iddio faccia sì che la emancipazione di Napoli sia terza fra la repubblicana ventura di Roma, e Firenze.

Leggiamo nella Gazzetta Piemontese,

Chi ha veduto una volta eseguire su qualche soldato dell'esercito austriaco la pena dei giri di verghe, sa che nulla di più barbaro può immaginarsi: e che questa pena spesso si rivolse in una morte esacerbata. Tale pena continua in vigore nelle infelici truppe dell'Austria, ed il generale Welden la infligge con inumana ferocia, come rilevasi dalla sua istessa dichiarazione in data 30 genn. inserita nel foglio di Vienna del 1. corrente. Il granatiere Giuseppe Dner, p. e., ha subito la pena di dieci giri sotto i colpi di trecento soldati armati di verghe. Con queste flagellazioni e collo continue fucilazioni in ogni parte dei territorii occupati da eserciti austriaci, alcuni brutali condottieri di truppe si vendicano dell'onta che agli occhi di tutto il mondo incivilito li aggrava, e del terrore che gli agita del ritrovarsi esecrati dalle popolazioni frementi in ogni parte dello Stato. Questi masnadieri con tali pene calpestando i decreti d'amnistia dell'imperatore, le promesse di benevolenza e di umanità fatte da essi medesimi nelle capitolazioni e nei proclami, le decisioni della Dieta che abolisce le pene corporali e la pena capitale, la voce dell'intera Europa che abborre le vandaliche crudeltà della passata e della presente dominazione austriaca.

NOTIZIE ITALIANE

BOLOGNA 12 Febbrajo ore 2 pom.

REPUBBLICA ROMANA.

Bolognesi!

La Romana Repubblica è proclamata. Finalmente anche di fatto più non siamo che di Dio e di noi medesimi.

I Rappresentanti del Popolo hanno compresa e soddisfatto il pubblico diritto e il pubblico voto.

Decretando la Repubblica hanno determinato l'avvenire dello Stato e della Nazione.

Noi festeggeremo oggi il grande avvenimento col saluto di 101 colpi di cannone, colla pubblica esultanza, e colla generale illuminazione dei pubblici e privati edifici.

Nè in questa circostanza ho a raccomandare a Voi, Popolazione magnanima, di mantenervi degna dell'ammirazione d'Europa. Sento unicamente il dovere di attestarvi la mia più viva riconoscenza per la fiducia di cui si generosamente mi onorate e che sola mi dà coraggio a sostenere, almeno interinalmente, il doppio incarico destinatomi dal Governo Repubblicano coll'affidarmi oltre il reggimento della Città e Provincia, il comando ancora della 3a Divisione Militare.

Cittadini! Siamo Repubblicani, ma Repubblicani davvero; col severo costume, e col guerriero petto degli avi. Consacriamo questo giorno alla solennità del fondamentale Atto che ci restituisce il dono di Dio; il dono d'essere liberi. Ma consacriamo d'ora innanzi intera la vita a meritargli colla virtù, e a conservarla colla forza dell'ordine, dell'unione e dell'armi.

Guerra al vizio e ai despoti. Giusti e gagliardi sa-

romo spirito e sangue colla Città dei Scipioni. Con lei facendo una Repubblica valorosa e onorata potremo fare un'Italia, e la faremo!

Bologna 12 febbraio 1849.

Il Preside

P. BERTI PICHAT Ten. Colonn.

— Ieri sera fu affisso tra noi il Decreto della Costituente che proclama la nuova Repubblica Romana, giunto a mezzo di straordinaria staffetta. — Tosto vennero abbassati gli stemmi Pontificali nei diversi pubblici Stabilimenti, e nei palagi che ne avevano privilegio.

Oggi, a norma del surriferito Proclama suonano a festa le pubbliche campane, e sul meriggio 101 colpi di cannone annunziano anche ai lontani la proclamazione della nuova Repubblica, decretata in Roma dai Rappresentanti del popolo. — La città è tranquillissima, e serba quel nobile contegno, che in ogni circostanza distinse la squisita educazione dei Bolognesi.

FIRENZE 13 Febbraio.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Nell'accogliere con fraterna gioia l'Indirizzo pervenutogli dall'Emigrazione italiana, e la generosa offerta di concorrere colle sue forze alla difesa della nostra libertà; Decreta:

L'Emigrazione italiana qui dimorante è autorizzata a costituirsi ed agire militarmente. Essa dipenderà dal Ministero dell'Interno che è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li dodici febbraio 1849.

Presidente del Governo Provvisorio Toscano

F. D. GUERRAZZI

Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento dell'Interno

F. C. MARMOCCHI.

ore 3 pom. — In questo punto ci giunge da Empoli la notizia che tutto sia rientrato nell'ordine.

La popolazione preceduta dalla banda e dalle bandiere muoveva festosa incontro al Generale D'Apice e alle truppe che egli conduceva seco da Firenze.

GENOVA febbraio.

Sappiamo da sicura corrispondenza che fino dal 10 corrente leggevasi affissi per la Città di Genova varj avvisi al popolo per invitarlo a riunirsi in piazza e fare una grandiosa e decisiva dimostrazione onde ottenere ad ogni costo la Costituente nel senso in cui hanno proclamata Roma e Toscana. Attendiamo con ansietà il risultato di tale dimostrazione.

BRESCIA 5 febbraio.

... Da un mio amico, reduce or ora da Verona istessa, risulterebbe fortificarsi enormemente la linea del Mincio e dell'Adige, elevarsi dei forti avanzati, delle barricate di muro ed ogni altro genere somigliante di difese secondo la strategia, ma le truppe non essere in quei dintorni tanto numerose, avanzarsi esse sul Veneto, indi piegare a presidiare verso la linea del Po.

Il discorso della corona di costi, piacque, consolò ed ebbe il merito di mettere il buon umore in tutte le città. La protesta di Gioberti ai gabinetti d'Europa per il martirio austriaco di cui son vittima le nostre provincie, è molto piaciuto, ma vi è omissa una circostanza, ed è che si lavora indefessamente dagli austriaci a smantellare la Rocca d'Anfo, e con qual diritto?

Qui la truppa non ammonta a 2,000 uomini, però alla spicciolata si aspettano, dal 6 al 17, altri 2,800 uomini circa, parte del reggimento arciduca Lodovico e parte di Stiriani.

Fu fucilato ieri un certo Ronchi di Zerle, d'anni 24 il più gagliardo e più buon giovine della terra; gli fu trovato un fucile nella sua cassa di biancheria.

TORINO

S. M. con decreto del 6 febbraio 1849 ha elevato alla carica di vice-ammiraglio il contrammiraglio cavalier Albini, comandante la regia squadra nell'Adriatico.

— La Camera dei Deputati nell'adunanza del 9 febbraio elesse a pre-Presidente Lorenzo Pareto con voti 57 sopra 110, ed a Vice-Presidenti Tunico con voti 66 Depretis con voti 61. Gli eletti furono salutati dagli applausi della Camera.

MANTOVA

SUSTINENTE 1 Febbraio. — Gli austriaci, ora che ci hanno spogliato di tutte le sostanze, vogliono fare del Lombardo-Veneto un cimitero. Nei nostri paesi ogni notte si arrestano a trentine gli uomini dai 18 a 40 anni, e si cacciano subito fra i soldati. Tutti fuggono, e non avremo più braccia per lavorare le nostre campagne. Intanto le tasse continuano, e ci vuole una doppia entrata per pagare i soli pesi governativi e comunali.

(La Rigen. Ital.)

STATI ESTERI

GERMANIA

VIENNA 5 Febbraio. — Anche i fogli ufficiali non fanno più un mistero dell'estrema agitazione della Capitale, e dell'esacerbazione dei cittadini contro i militari e di questi contro quelli. Uno scoppio sembra imminente. Anche nella notte del 4 al 5 fu tirato sopra un granatiere. La sera del 4 furono arrestate nel pieno teatro due persone per discorsi rivoluzionarij.

I ministri residenti qui, e particolarmente il ministro di giustizia Bach sono occupatissimi. Alla frontiera Ungaro-galliziana fu arrestata una cassa con 80,000 fiorini in argento e 10,000 ducati in oro destinati a fomentare la rivoluzione. I prigionieri fatti alla fortezza Leopold-Stadt in numero di 1185 comuni con 46 ufficiali sono arrivati qui: 300 uomini del reggimento Ceccopieri Infanteria che si trovavano nella fortezza come disertori, quantunque in grande minorità, ricusarono qualunque Capitolazione. Onore a questi bravi!

Hornbostl già ministro di Commercio è stato eletto deputato a Francoforte. Austria si affretta di completare il suo numero di rappresentanti all'Assemblea Nazionale germanica. Troppo tardi!

Gli imperiali sono rientrati in Szolnok. Non v'è nulla d'importante dall'Ungheria.

FRANCOFORTE 6 Febbraio. — Il decreto contro l'esportazione di cavalli è soppresso.

— Bunsen sta per partire per Londra al Congresso mediatore fra la Danimarca ed i Ducati. La istruzione del Potere Centrale è questa: *Indipendenza dello Sleswig in unione inseparabile con il Holstein.*

SVIZZERA

LUGANO 9 febbraio. — Riproduciamo un tratto del bel discorso pronunciato in oggi dal sig. Avv. Michele Pedrazzini, eletto presidente del Gran Consiglio:

La sorte dell'armi non ancora fu propizia di trionfo a un popolo generoso ed infelice, a cui per identità di costumi, di linguaggio e di cielo ci collegano i più dolci vivissimi sentimenti. Quando le belle terre di Lombardia, nuovamente cadute sotto il giogo dello straniero, a torme gittavano fuori del seno i loro abitatori, noi accogliamo i suggeriti sui nostri lidi con la pietà che infonde una sì grande sventura, con l'amore che insegna lo spirito di fratellanza, con la dignitosa riverenza che deve una libera nazione ad uomini per desiderio d'indipendenza dal loro nido esultanti.

Io non farò cenno delle lamentevoli vicende, che a cagione di questo benigno procedere coi profughi italiani ne sorvennero improvvisi: tacerò le inique rappresaglie del governo militare di Lombardia, e la detestabile vendetta tolta dal medesimo contro il nostro cantone: nè giova che io vi rimembri la calata delle truppe federali, i consigli e le misure prese dal cessato Direttore, e per ultimo il decreto dell'Assemblea Federale, sul diritto d'asilo, e la severità inesplicabile con cui vuoi applicato,

Il Ticino ha piegato la fronte venerando il voto della maggioranza legale e nel decreto che sanzionava la sua condanna accettò un mandato d'obbedienza penoso, ma sacro.

In sì amare contingenze non poteva sfuggire alle nostre menti la considerazione che noi avevamo una patria, alla quale siamo tenuti in parte del dono di nostra libertà e indipendenza, una patria di cui importa dividere la fortuna si prospera che avversa. una patria che non in altro ci offese se non nell'aver creduto ad uomini animati da ingiuste provenzioni, una patria cui già facemmo largo sacrificio dei nostri vantaggi finanziari, e per la quale occorrendo siamo pronti di versare fino all'ultima stilla del nostro sangue.

Ma non però la Svizzera, questa nostra patria tanto pretende da noi, che ci ueghi di aggiungere e sciamare ad alta voce:

Finchè la virtù sulla terra non sarà un nome vano, e di ottima fra le virtù avrà lode l'ospitalità. bene a ragione il Ticino potrà consolarsi della caritatevole opera sua verso ciò che vi ha di più sauto nel mondo, l'infortunio.

Pubblichiamo la seguente legge decretata dalla Commissione provvisoria di Governo fino dal 2. febbraio corrente.

REGOLAMENTO

PER

MOBILIZZARE LA GUARDIA CIVICA

TITOLO I.

Mobilizzazione della Guardia Civica per servizio di distaccamento.

SEZIONE I.

Del modo di chiamare i distaccamenti, e del loro servizio.

Articolo 1. La Guardia Civica deve fornire distaccamenti nei seguenti casi.

§. 1. Quando la Forza politica e la Linea non bastino al bisogno, la Guardia Civica deve fornire in distaccamenti quel numero d'uomini che occorre per scortare da una Città all'altra i convogli di fondi o di effetti appartenenti allo Stato, e per prestare mano forte alla scorta degli accusati, dei condannati e di altri prigionieri.

§. 2. Deve pure fornire distaccamenti in aiuto delle Comuni, dei distretti, e delle Provincie limitrofe dove l'ordine pubblico fosse minacciato e turbato da movimenti sediziosi, e dalle incursioni di ladri, briganti ed altri malfattori.

Articolo 2. Allorchè avverrà che si debba portar soccorso da un luogo all'altro per preservare e ristabilire l'ordine, e la pubblica tranquillità, li distaccamenti della Guardia Civica saranno requisiti dai Governatori locali, se trattasi di agire nei limiti territoriali della propria giurisdizione; dai capi delle Provincie, se trattasi di operare dentro la Provincia.

Quante volte faccia d'uopo agire al di là dei confini della propria Legazione o Delegazione, un'Ordinanza Ministeriale lo autorizzerà.

In caso di urgenza, e sulla domanda scritta dal Capo della Magistratura del luogo in pericolo, e dove non abbia residenza nè un Governatore, nè un Vice-Governatore, i Gonfalonieri e Priori delle Comuni limitrofe, dove egualmente non risiedono Autorità governative, potranno fornire uno o più distaccamenti della Guardia Civica, cui si potrà ingiungere di recarsi immediatamente sul punto minacciato; salvo a dar parte contemporaneamente all'autorità superiore del movimento eseguito, e dei motivi che lo determinarono.

Nelle Comuni ove risiedono Governatori, o Vice-Governatori appartiene esclusivamente a questi o ai loro supplenti quanto in loro mancanza si è attribuito a Gonfalonieri e Priori.

In tutti questi casi li distaccamenti della Guardia Civica non cesseranno d'esser soggetti all'Autorità governativa, e le Autorità militari non ne prenderanno il comando senza ordine dell'Autorità Governativa medesima.

Nel caso che la Guardia Civica mobilizzata avesse ad impiegarli nel servizio di piazza, si dovrà osservare quanto è prescritto dall'art. 68, e 69 del regolamento per la Guardia Civica 30 luglio 1847.

Articolo 3. Quando la Guardia Civica è chiamata a fare un servizio di distaccamento, come nei casi preveduti dagli articoli precedenti, nell'ordine di mobilizzazione verrà determinato il numero dei Militi che abbisognano.

Articolo 4. Fatta la richiesta a forma dei precedenti articoli l'Autorità Governativa, e in sua mancanza il capo della Magistratura assistito dal Comandante della Guardia Civica di ciascun Comune, e dal Comandante di Battaglione di più comuni riunite, se l'urgenza lo permette, formerà li distaccamenti scegliendoli fra gli individui iscritti sul ruolo del servizio ordinario, avvertendo di preferire se è possibile i ceibi, ed i più giovani.

Articolo 5. Quando i distaccamenti, della Guardia Civica s'allontaneranno dal loro Comune per più di ore 12 verranno pareggiati nel soldo e nel trattamento al Corpo politico.

Gli Ufficiali, e Sotto-Ufficiali avranno il soldo dei comuni, non che il soprassoldo, godranno egualmente dei foraggi, purchè la loro marcia abbia luogo realmente a cavallo.

Articolo 6. Li distaccamenti nell'interno della Provincia non potranno esser richiesti di servizio fuori del loro domicilio per più di dieci giorni dal Governatore, e per più di venti dal capo della provincia. Un'Ordinanza Ministeriale potrà prolungare il tempo di questo servizio.

SEZIONE II.

Della disciplina dei contingenti mobilizzati.

Articolo 7. Allorchè in conformità degli articoli antecedenti la Guardia Civica dovrà fornire dei distacca-

menti per la conservazione dell'ordine interno le pene disciplinari sono stabilite nel seguente modo.

Per gli Ufficiali.

1. Li semplici arresti fino a dieci giorni.
2. L'ammonizione con inserzione nell'ordine del giorno.
3. Gli arresti di rigore fino a sei giorni.
4. La prigione non più di tre giorni.

Per i sotto-Ufficiali, Caporali e Comuni.

1. La consegna per dieci giorni al più
2. L'ammonizione con inserzione nell'ordine del giorno.
3. La prigione semplice fino a sei giorni.
4. La prigione di rigore, ossia segreta, da uno a quattro giorni.

Articolo 8. Gli arresti di rigore, la prigione, e l'ammonizione colla inserzione nell'ordine del giorno non possono infliggersi che dal capo del Corpo; le altre pene potranno esserlo da qualunque Superiore al suo inferiore; con che però debba darne conto nelle 24 ore, osservando la debita trafila: restando fermo quanto è prescritto nell'art. 104 del regolamento 30 Luglio 1847. La privazione del grado per le cause annunziate negli articoli 101 e 104 del medesimo sarà pronunziata da un Consiglio di disciplina, secondochè viene stabilito alla sezione prima, titolo VII. Per tutti li distaccamenti formati dalle Guardie del medesimo distretto non vi sarà che un sol Consiglio di disciplina.

Articolo 8. Se un Milite Civico designato a far parte d'un distaccamento ricuserà di ubbidire all'intimo, o abbandonerà il distaccamento senza autorizzazione, sarà tradotto innanzi al consiglio di disciplina, e punito colla prigione che non potrà eccedere il mese; dove si tratti di un Ufficiale, basso Ufficiale, e Caporale sarà inoltre privato del suo grado.

Articolo 10. Tutte le volte che i distaccamenti della Guardia Civica saranno mobilitati in sussidio dell'esercito andranno soggetti alla disciplina militare ed ai Tribunali Militari. C'è non ostante se un Milite Civico ricuserà ubbidire alla chiamata, la punizione non potrà eccedere sei mesi di prigione. Nel caso poi che un Milite abbandoni senza permesso il Corpo, la punizione potrà estendersi fino a tre anni di prigione secondo la gravità del caso medesimo.

TITOLO II.

Dei corpi di Guardia Civica mobilitata, in sussidio dell'esercito.

SEZIONE I.

Chiamata e servizio dei corpi mobilitati.

Articolo 11. La Guardia Civica è obbligata a fornire i suoi contingenti per la difesa delle fortezze, delle coste, e delle frontiere dello Stato come ausiliare dell'armata attiva. La durata del servizio di questi contingenti, come ausiliari dell'esercito, non potrà oltrepassare un'anno.

Articolo 12. Questi contingenti non potranno essere presi sulla Guardia Civica che in virtù d'una legge speciale emanata legalmente dal Governo, ed in caso di urgenza a mezzo di un'Ordinanza Ministeriale.

Articolo 13. L'atto in virtù del quale la Guardia Civica è chiamata a fornire li contingenti pel servizio di guerra determinerà il numero degli uomini che si richiedono.

SEZIONE II.

Designazione degli individui che devono concorrere alla formazione dei contingenti

Articolo 14. In seguito della chiamata fatta in virtù d'una legge, o di un'Ordinanza Ministeriale conformemente all'art. 12, li contingenti della Guardia Civica si comporranno.

1. Dei militi che si presentano volontariamente, e che siano dal Consigli di arruolamento trovati idonei al servizio attivo.

2. Di quegli individui della Riserva i quali in seguito di un'ordine diretto dell'Autorità Governativa, e secondo il disposto dall'art. 14. del regolamento 30 Luglio si offriranno come volontari, e che saranno similmente trovati idonei al servizio attivo.

3. Se ciò non bastasse a completare il contingente richiesto, un'apposita legge sarà emanata, se l'urgenza e la gravità delle circostanze domandano di provvedere a una designazione speciale. Decretata la legge gli uomini saranno destinati secondo l'ordine prescritto nel seguente articolo.

Articolo 15. La scelta dei Militi per comporre i contingenti verrà fatta dal Consiglio di arruolamento di ciascun comune fra tutti gli iscritti su i ruoli del servizio attivo e di riserva sull'ordine che segue.

1. Classe
Li celibi
2. Classe
Li vedovi senza figli.
3. Classe
Gli ammogliati senza figli.
4. Classe
Gli ammogliati con figli.

Esaurita la prima classe saranno chiamati quelli delle classi successive, finchè sia formato il contingente.

Articolo 16. Per la classe dei celibi quando essi non siano tutti chiamati, li contingenti saranno ripartiti proporzionalmente al numero d'uomini appartenenti a ciascun'anno dai 18 ai 40. anni.

In ciascun'anno la designazione sarà fatta secondo l'età.

Dai 18 ai 21 anni li vedovi e gli ammogliati saranno considerati come più anziani dei celibi di quest'anno.

In tutte le altre successive classi le chiamate saranno sempre fatte principiando dai meno anziani fino all'età dei 40 anni.

Articolo 17. Il primogenito d'orfani di padre, e madre, e minori, il figlio unico, o il figlio maggiore, o in difetto di figli il nipote, o il maggiore dei nipoti di una donna attualmente vedova, di un padre cieco o invalido o di un vecchio settuagenario, dovranno costituire la quinta classe dopo l'esaurimento delle precedenti. Il metodo sarà eguale a quanto fu stabilito per gli individui della seconda classe e successive.

Articolo 18. I reclami contro le designazioni fatte dal Consiglio di arruolamento saranno portati innanzi al Consiglio di revisione.

Articolo 19. Non sono atti al servizio dei contingenti distaccati.

1. Li militi Civici che non avranno la statura fissata dalla legge pel reclutamento dello Stato.

2. Quelli che infermità comprovanti rendono inabili al servizio militare.

Articolo 20. Dell'attitudine al servizio giudicherà un Consiglio di revisione, che dovrà riunirsi nel luogo ove si forma il battaglione.

Questo Consiglio sarà composto di sette membri cioè:

Del Capo della provincia con facoltà di delegare in sua vece un consultore; di tre membri del Consiglio di arruolamento scelti dal capo della provincia tra li membri dei Consigli di arruolamento di quei comuni che concorreranno alla formazione del Battaglione; dell'Ufficiale Superiore destinato al comando di questo corpo; più di due capitani scelti a sorte nel battaglione stesso.

Li consigli di revisione giudicheranno anche dei motivi di esenzione relativi al numero dei figli.

Articolo 21. Il Milite Civico destinato a far parte di un corpo o contingente distaccato potrà venire supplito da un individuo che abbia la cittadinanza nello Stato; e un'età non minore di 18 anni e non maggiore di 40 anni; questo cambio però dovrà essere approvato dal consiglio di revisione.

Articolo 22. Se il cambio è chiamato a servire per suo proprio conto in un contingente della Guardia Civica, il sostituto sarà tenuto a fornire un'altro, o a marciare.

Articolo 23. Il sostituto in caso di discrezione sarà responsabile del fatto del cambio.

Articolo 24. Quando un milite civile scritto sul ruolo del servizio ordinario si sarà fatto sostituire in un contingente mobilitato, non sarà per questo sciolto dall'obbligo di concorrere al servizio ordinario della Guardia Civica.

SEZIONE III.

Formazione, nomine agli impieghi ed amministrazione dei contingenti mobilitati.

Articolo 26. Li contingenti mobilitati della Guardia Civica in forza degli articoli 11 e 12 saranno organizzati per battaglioni o Legioni d'infanteria, o per Squadroni; o compagnie di altre armi.

Articolo 27. Apposite Ordinanze Ministeriali determineranno l'organizzazione dei Battaglioni; Legioni, Squadroni e Compagnie; il numero, il grado degli Ufficiali, la composizione, e l'installazione dei Consigli di Amministrazione.

Articolo 28. Nella prima organizzazione li Caporali, Sotto-Ufficiali, Sotto-Tenenti e Tenenti saranno eletti dalla Compagnia a maggioranza assoluta di voti, nondimeno li Forieri, li Sargentii Maggiori, e i Marescialli Capi, saranno designati dai rispettivi Capitani e nominati dal Capo del Corpo; gli aiutanti sott'Ufficiali saranno proposti da tutti i capitani del Corpo e scelti parimenti dal Capo del Corpo stesso. Gli Ufficiali contabili, gli Aiutanti-Maggiori, li Capitani, e gli Ufficiali Superiori saranno di nomina del Governo.

Articolo 29. Gli Ufficiali la cui nomina è riservata al Governo potranno prendersi indistintamente dalla Guardia Civica, dall'esercito o tra i Militari in ritiro.

Articolo 30. Li contingenti della Guardia Civica mobilitata in sussidio dell'esercito sono parificati alla Linea per soldo e per le somministrazioni in natura.

Gli Ufficiali riceveranno lo stesso trattamento prescritto dall'art. 5 tit. 1 sez. 1. Nello sciogliersi dei corpi mobilitati dopo il servizio di guerra e di un anno continuo nell'interno sarà accordato il soldo di un mese agli Ufficiali, Sott'Ufficiali e soldati.

Articolo 31. Un'Ordinanza Ministeriale determinerà le prime somministrazioni, le masse, e gli accessori di soldo.

Articolo 32. Li Militi Civici, a cui accada d'esser feriti per diretta cagione di servizio interno, o di guerra, avranno diritto ai soccorsi, pensioni e ricompense che la legge accorda ai militari in attività di servi-

zio; e se cadranno malati per diretta cagione di servizio avranno diritto oltre alla continuazione del soldo a quel compenso che sarà fissato pei militari infermi negli ospedali o nel luogo, o prossimi al luogo dove l'infermo consuma il tempo della malattia, qualora non preferiscano di esser curati negli ospedali medesimi.

Articolo 33. Similmente, le famiglie dei Civici morti in combattimento o per diretta cagione di servizio avranno diritto a soccorsi, pensioni e ricompense come stabilisce la Legge summentovata.

Articolo 34. Gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Soldati, i quali godono di una pensione di ritiro, la cumuleranno tanto che dura questo servizio con il soldo di attività dei gradi rispettivi che avranno ottenuto nel contingente della Guardia Civica mobilitata.

Articolo 35. L'uniforme, le insegne e i distintivi dei contingenti Mobili non differiscono da quelli della Guardia Civica in servizio ordinario, a meno che l'Autorità competente non credesse necessaria qualche modificazione suggerita dalla qualità del servizio.

Il Governo somministrerà il vestiario d'inverno e di estate a tutti i militi che non possono farlo a proprie spese, e lo terrà pronto nei magazzini di deposito, nei quali dovrà restituirlo il milite al suo ritorno.

Roma li 30 Gennaio 1849.

Il Ministro dell'Interno
C. ARMELLINI

ORGANIZZAZIONE

DEI CORPI SPECIALI

DELLA GUARDIA CIVICA

Per completare il Regolamento per la Guardia Civica nello Stato Romano, oltre le contemporanee disposizioni relative alla mobilitazione, si stabiliscono le seguenti norme generali per l'istituzione in quel Corpo della Cavalleria, Artiglieria e Pompieri.

Ogni luogo avrà poi il suo regolamento approvato dal Ministro dell'Interno, che fra tutti essi regolamenti si studierà di mantenere la maggiore uniformità per quanto lo consentiranno le differenze di numero, di mezzi, e di luogo.

Art. 1. Potrà formarsi una Guardia Civica a cavallo in tutti quei distretti, e Comuni dove venga giudicata utile al servizio, e dove siano almeno dieci militi civici che s'impegnino ad equipaggiarsi a proprie spese, ed a mantenere ognuno il suo cavallo; sempre però in relazione a quanto si dispone nel susseguente articolo 6.

Art. 2. L'impianto sarà per squadroni e per suddivisione di squadroni.

Art. 3. In tutte le piazze di guerra, in tutti i distretti prossimi ai littorali potranno essere formate compagnie o suddivisioni di compagnie di Artiglieria.

Esistendo già in Roma uno speciale regolamento dell'Artiglieria Civica, un'Ordinanza ministeriale potrà prescrivere la formazione e l'armamento delle compagnie di civica della stessa arma per altre città dello Stato, con li regolamenti analoghi a quello di Roma, e con le variazioni che potessero essere richieste dalle particolari circostanze dei luoghi.

Tale Ordinanza darà le norme per la organizzazione, la riunione, e la ripartizione delle Compagnie.

Art. 4. Gli artiglieri saranno scelti dal Consiglio di arruolamento tra li militi civici che si offriranno volontari a tal servizio, e che riuniscano, per quanto è possibile, le qualità che si richiedono per essere ammessi nei Corpi di Artiglieria.

Art. 5. Devunque non esistono Corpi assoldati di Pompieri il consiglio di arruolamento dovrà, per quanto si può, formare compagnie o suddivisioni di compagnie di Pompieri volontari facenti parte della Guardia Civica. Nel comporre si avrà principalmente riguardo agli antichi Ufficiali e sotto-Ufficiali del Genio militare agli individui appartenenti ai vari gradi del Genio civile, o agli artigiani specialmente muratori, fabbri-ferrari, o falegnami.

Art. 6. Nessun corpo speciale potrà avere una organizzazione d'una importanza eguale a quella della rispettiva Guardia Civica d'infanteria. Se questa sarà composta d'un battaglione, quello non potrà essere che di una compagnia, se di una compagnia non potrà presentare che una suddivisione; se infine questa stessa Guardia sarà una suddivisione di compagnia, il Corpo speciale non dovrà comporsi che di una frazione, inferiore però per numero, o per graduale.

Art. 7. Tutte le compagnie speciali o suddivisioni di queste, concorreranno per arma, e secondo la loro forza numerica, al servizio ordinario della Guardia Civica quando li corpi speciali non siano chiamati al loro rispettivo particolare servizio.

Art. 8. Le stesse Compagnie di Pompieri e Cannonieri volontari non saranno comprese nella formazione dei Battaglioni della Guardia Civica. Ciò non ostante esse dipenderanno, del pari che gli squadroni o suddivisioni di Cavalleria, dalli comandi dei battaglioni, nel cui circondario sono comprese, o dai comandi superiori, o generali, dove questi esistano;

Roma li 30 Gennaio 1849.

Il Ministro dell'Interno
C. ARMELLINI

F. CAUCCI Gerente.
Direzione nel Palazzo Buonaccorsi al Corso n. 219